



COMUNE DI CASTANO PRIMO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. del 30/07/2020

Allegati

all. A TARI- disciplina integrativa disposta dall'attuale gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti CCN.

INDICE

Regolamento “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI
- ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA TARI
- ART. 4 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 7 SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 8 SUPERFICI SOGGETTE A TARI
- ART. 9 SUPERFICI NON SOGGETTE A TARI
- ART. 10 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 11 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 12 ESENZIONI
- ART. 13 APPLICAZIONE DELLA TARI IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 14 OBBLIGAZIONE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLA TARI

TITOLO III – SISTEMA DI TARIFFAZIONE

- ART. 15 TARIFFA DI RIFERIMENTO
- ART. 16 CALCOLO DELLA TARI
- ART. 17 COMPONENTI DI COSTO
- ART. 18 METODO UTILIZZATO
- ART. 19 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 20 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

- ART. 21 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ
- ART. 22 CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 23 CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 24 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 25 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ART. 26 RIDUZIONI DELLA TARI
- ART. 27 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 28 RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 29 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
- ART. 30 COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 31 CONTROLLI E VERIFICHE

TITOLO V – DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE - CONTENZIOSO

- ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 33 RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO
- ART. 34 DENUNCIA D’INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
- ART. 35 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
- ART. 36 ACCERTAMENTI
- ART. 37 SANZIONI
- ART. 38 INTERESSI
- ART. 39 RIMBORSI
- ART. 40 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 41 CONTENZIOSO

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 42 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 43 ABROGAZIONI
- ART. 44 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 45 RIFERIMENTI DI LEGGE
- ART. 46 NORME TRANSITORIE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della componente TARI diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto e/o indicato esplicitamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. Per la tendenziale copertura integrale (fino a diverse disposizioni di ARERA e dalla normativa di settore) dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura tributaria di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 651 della Legge 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La TARI è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La TARI, ai sensi del comma 691 dell'art.1 Legge 147/2013, può essere affidata al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.

7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è attualmente individuato nell'Azienda Speciale "Consorzio dei Comuni dei Navigli" (di seguito "CCN").

8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

10. Il presente articolo si applica fino a diverse disposizioni dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 4

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 5

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 7

SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (TIA2).

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilabili ed i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al fine di verificare l'esclusivo collegamento funzionale dei magazzini all'attività produttiva, il soggetto gestore della TARI è autorizzato ad effettuare ispezioni, anche senza l'ausilio della Polizia Locale, presso le attività produttive che si avvalgono dell'agevolazione. La presentazione della richiesta di esenzione presentata da dette attività integra l'autorizzazione all'ispezione. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al Comune, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 8

SUPERFICI SOGGETTE A TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico - edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree operative scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

ART. 9

SUPERFICI NON SOGGETTE A TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei

locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di

lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,

concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non

oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 11 comma 1;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è

compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento

veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività

sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 10

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto:
 - di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
 - i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività. Al fine di verificare l'esclusivo collegamento funzionale dei magazzini all'attività produttiva, il soggetto gestore della TARI è autorizzato ad effettuare ispezioni, anche senza l'ausilio della Polizia Locale, presso le attività produttive che si avvalgono dell'agevolazione. La presentazione della richiesta di esenzione presentata da dette attività integra l'autorizzazione all'ispezione. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita di prodotti finiti ed altri magazzini.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (nonché sui magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE	20%
PANIFICI CON PRODUZIONE INTERNA	20%
ROSTICCERIE	30%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE	40%
TINTORIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METTALICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
ODONTOTECNICI	30%
LABORATORI TESSILI	30%
PELLICERIE	30%
FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	30%
ALTRE ATTIVITA' NON PREVISTE NELL'ELENCO	Dal 20% al 50% a seconda della tipologia di attività svolta, ed a seguito di adeguata valutazione del Funzionario Responsabile

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. Le riduzioni / esclusioni sono applicate a seguito della presentazione della denuncia originaria o di variazione. L'eventuale omissione nella presentazione, nell'anno successivo, della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la fatturazione a conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

ART. 12 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla TARI:

- a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, un contributo forfettario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) locali e le aree per i quali la TARI sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

d) i locali, già assoggettati alla TARI per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

ART. 13

APPLICAZIONE DELLA TARI IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 14

OBBLIGAZIONE CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLA TARI

1. L'obbligazione concernente il pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dal comma 4) dell'articolo del presente Regolamento rubricato "DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE" (attualmente art. 34).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dal comma 4) dell'articolo del presente Regolamento rubricato "DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE" (attualmente art. 34), dà diritto all'abbuono della TARI a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

4. Il gestore del servizio procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO III - SISTEMA DI TARIFFAZIONE

ART. 15

TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento, fino a diverse disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalla normativa di settore.

ART. 16

CALCOLO DELLA TARI

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 15 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la TARI, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio.

2. Il piano economico finanziario di cui al comma 1 è predisposto sulla base delle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA. Per il 2020 ed anni successivi in assenza di diverse disposizioni, ai sensi della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF) e dovrà conformarsi alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'autorità stessa.

3. La TARI è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

4. Le componenti di parte fissa e variabile sono determinate in coerenza con la deliberazione di cui al comma 2 e comunque coerenti alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 17

COMPONENTI DI COSTO

1. Le componenti di costo della TARI sono definite nelle Deliberazioni di ARERA (nel 2020 ed in assenza di nuove Delibere, anche per gli anni successivi, Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF).

2 In ogni caso le componenti di costo della TARI saranno definite in conformità alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

3. E' previsto l'accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

ART. 18

METODO UTILIZZATO

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la TARI.

ART. 19

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a/K_b) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

ART. 20

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio - economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c/K_d) da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99, sino a nuove disposizioni.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

ART. 21

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. La TARI applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

ART. 22

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

1. La quota variabile della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd (n) = Quv * Kb(n) * Cu}$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della TARI per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{Quv = Qtot / \sum_n N(n) * Kb(n)}$$

dove:

Qtot = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

ART. 23

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \Sigma_{ap} Stot (ap) * Kc (ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot (ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc (ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

1. La quota variabile della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TV_{nd} (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)$$

dove:

TV_{nd} = quota variabile della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ART. 24

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi. **La tariffa giornaliera si applica anche al caso delle "ospitalità" secondo la disciplina contenuta nell'articolo del presente Regolamento rubricato "NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI" (attualmente art. 35);**
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 23 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La TARI viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15,00 (quindici//).

Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della TARI:

esistente:

- a) nucleo 1 per tutte le superfici.

Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del soggetto gestore e/o del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 26, comma 2 .

ART. 25

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 26

RIDUZIONI DELLA TARI

1. La TARI è ridotta per quota fissa e quota variabile fino al 100% per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali;
2. La TARI è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. La TARI è ridotta del 20%, per quota fissa e variabile nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta;
 - b) per utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale.
4. La TARI è ridotta del 100% per la quota variabile e quota fissa per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La TARI può essere ridotta, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, sino al 50% per quota fissa e variabile per le superfici adibite a parcheggio coperto dei centri commerciali che stipulano con il comune apposita convenzione dalla quale tra l'altro risulta che la pulizia dei medesimi sia posta a carico del centro commerciale stesso. In assenza di Deliberazione della Giunta, non si applica alcuna riduzione.
6. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre - trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
7. Le utenze interessate di cui ai commi 3b e 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredato dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali.

8. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

9. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

10. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

11. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

ART. 27

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della TARI per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

ART. 28

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettere t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altre materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 100% della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile, è proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione

equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minor riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale dei rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

ART. 29

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI.
2. I soggetti che, a seguito di specifica richiesta da inoltrare annualmente entro il termine del 31 Maggio o diverso termine fissato dalla Giunta agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.
3. Quale clausola di salvaguardia, qualora il Piano Finanziario TARI e la Tariffa di riferimento fossero approvate oltre il termine del 31 Maggio, sono valide le richieste effettuate entro un mese dalla data di approvazione del Piano Finanziario e Tariffa di Riferimento.

ART. 30

COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui all'art. 29 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale, a carico del Settore Servizi Sociali;
2. Gli importi per le agevolazioni concesse con risorse di Bilancio (al di fuori del Piano Finanziario) non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013, tranne diversa specifica disposizione di Legge o di ARERA. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate in entrata nel Piano Finanziario.

ART. 31

CONTROLLI E VERIFICHE

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali.
2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza, da personale delegato dal Comune o da personale del gestore affidatario del servizio.

TITOLO V - DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO - CONTENZIOSO

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 33

RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. La riscossione della TARI ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge 147/2013, è affidata al CCN;

2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della TARI nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente;

3. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo dell'addizionale provinciale;

4. La TARI è riscossa tramite avviso di pagamento in acconto (calcolato sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/3 ed il 30/6; successivamente si procederà con un'emissione a saldo con scadenza 15/12 calcolato con le tariffe definitive dell'anno di competenza. Nel caso in cui ARERA o altre Autorità competenti dovessero deliberare scadenze differenti, le stesse saranno recepite d'ufficio senza necessità di variazione regolamentare. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del CCN.

4 bis. In presenza di situazioni eccezionali, quali calamità naturali, guerre, epidemie e pandemie, che abbiano motivato l'adozione di provvedimenti emergenziali da parte delle autorità competenti, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad adottare provvedimenti di rinvio delle scadenze sopra individuate (secondo la facoltà attualmente prevista dal comma 777 lettera b della Legge 160/2019).

5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, invia all'utente, tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento, apposito sollecito di pagamento idoneo a liquidare la pretesa e fissare la scadenza in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN.

7. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa. In particolare ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo in qualità di soggetto

affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che si avvale delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973) nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contenente anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti recheranno espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

8. Gli atti di cui al comma 7 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

9. Per la riscossione coattiva si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro
- b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

10. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.

11. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 7, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 0,5 punti percentuali.

12. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 12,00.

13. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a € 70,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma

14. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

15. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro € 12,00.

16. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore

17. Come da comma 791 dell'art. 1 della Legge 160/2019, al fine di facilitare le attività di riscossione l'Ente comunale consente, sotto la propria responsabilità, al CCN, in qualità di soggetto affidatario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; sempre tramite ausilio dell'Ente restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria.

18. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) mancata notifica atto propedeutico non perfezionatosi nuovamente al secondo tentativo consecutivo in seguito a verifica con ufficio anagrafe comunale;
- b) mancata notifica atto di accertamento/ingiunzione di pagamento al primo invio e, se la verifica con ufficio anagrafe comunale evidenzia una variazione di recapito, al successivo tentativo non perfezionatosi;
- c) irreperibilità dichiarata dall'ufficio anagrafe comunale;
- d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) cancellazione della società tale da rendere irrecuperabile il credito;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale e fallimentare. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
- j) limite di importo che comporta l'anti - economicità della procedura, valutata per ogni singola pratica in base alle azioni già esperite precedentemente ed i relativi costi sostenuti, e tenendo in considerazione i costi da sostenere per eventuale ulteriore azione da intraprendere

19. L'elenco dei crediti inesigibili verrà reso disponibile con indicazione dell'esito infruttuoso dell'ultima attività svolta, in sede di bilancio consuntivo annuale.

20. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile nominato dal CCN, in qualità di soggetto affidatario, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole,

tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00, salvo situazioni particolari eventualmente indicate dall'Ente comunale
- c) Sino diversa disposizione Regolamentare, per le rateizzazioni si utilizzano le seguenti articolazioni delle rate mensili per fasce di debito (comma 796 Legge 160/2019, Legge di Bilancio per il 2020):
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo stabilito in base all'importo rateizzato e al numero di rate già concesse, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse, previo assenso da parte del Comune, deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) (ai fini della valutazione potranno essere richiesti ISEE per le utenze domestiche e bilanci o situazioni economico finanziarie per le attività economiche).
- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

21. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di 0,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

22. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

23. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

24. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

25. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

ART. 34
DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della TARI (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree soggette a TARI su modulo predisposto dal soggetto gestore (attualmente Consorzio dei Comuni dei Navigli) e scaricabile sia dal sito comunale che da quello del gestore.

2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.

4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 34 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità pregresse, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 35 del presente regolamento.

ART. 35
NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della TARI un numero di occupanti pari a quello indicato dall'articolo del presente Regolamento rubricato "Utenze non stabilmente attive" (attualmente art. 24).

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 33 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

4. **Per i soggetti che presentano domanda di "Ospitalità", la TARI è dovuta sulla base della tariffa giornaliera deliberata annualmente dal Piano Finanziario. Il versamento dovrà essere eseguito prima del rilascio dell'"Idoneità alloggiativa", attraverso versamento in ccp predisposto dalla Polizia locale.**

ART. 36
ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile del Comune provvede, direttamente, o tramite il gestore del servizio o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TARI e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Le attività saranno regolamentate con apposito accordo tra le parti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della TARI applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

ART. 37
SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 38
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 39
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 40
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 41
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché la *Circolare 22 novembre 2019 n.*

2/Df, rubricata “Art. 15-bis del Dl. n. 30/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, avente per oggetto: “Efficacia delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali. Chiarimenti”.

ART. 43

ABROGAZIONI

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione della Imposta Unica Comunale – IUC – componente TARI. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa alle annualità pregresse.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate.

ART. 44

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria nonché gli artt. dal 15 al 26 restano validi fino a diverse disposizioni della normativa di settore e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 45

RIFERIMENTI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, nella Legge 160/2019 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

ART. 46

NORME TRANSITORIE

Si precisa che, per situazioni contingenti di particolare gravità (esempio per l'anno 2020 pandemia Covid-19), possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi del comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio.

Allegati

all. A TARI- disciplina integrativa disposta dall'attuale gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti CCN.

**ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO TARI: DISCIPLINA INTEGRATIVA DISPOSTA
DALL'ATTUALE GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI**

ART. I - Obbligazione concernente il pagamento della TARI -

Il Consorzio procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

ART. II - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
- consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
- sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la
- distribuzione del materiale informativo;
- organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa
- le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.

2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:

1. identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
2. chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
3. validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

ART. III - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

ART. IV - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento della TARI e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

ART. V - Funzionario Responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

ART. VI-- Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della TARI (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree soggette a TARI su modulo predisposto dal CCN e disponibile presso gli uffici comunali.
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.
6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità pregresse, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

ART. VII - Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della TARI un numero di occupanti pari a quello indicato in Regolamento.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il indicato in Regolamento. Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

ART. VIII - Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile del Comune provvede, direttamente, o tramite il CCN o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TARI e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Le attività saranno regolamentate con apposito accordo tra le parti. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della TARI applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

ART. IX - Riscossione

1. La riscossione della TARI ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge 147/2013, è affidata al CCN.

2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della TARI nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

3. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo dell'addizionale provinciale.

4. Il versamento della TARI verrà effettuato in numero due rate uguali con bollettino postale, MAV e Rid. Con distinto atto successivo saranno determinate le scadenze della TARI prevedendo la possibilità di pagare anche in un'unica rata; nel caso in cui l'avviso di pagamento sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata.

5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa.

7. Qualora l'utente non effettui il pagamento della rata nel termine ivi indicato, il CCN, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del tributo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al tasso legale di riferimento vigente nonché le eventuali spese di notifica sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

8. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.

9. Sino a diversa disposizione Regolamentare, per le rateizzazioni si utilizzano le seguenti articolazioni delle rate mensili per fasce di debito (comma 796 Legge 160/2019, Legge di Bilancio per il 2020):

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.

10. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per la riduzione del debito dell'utente è sempre necessario l'atto formale del Comune di residenza fatto salvo il caso di procedure concorsuali o fallimentari.

ART. X - Sanzioni e contenzioso

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione

applicabile sarà pari al 0,2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

In caso di omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

ART. XI - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della TARI, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.